



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Documento AIMMF sull'articolo 31 comma 3 del T.U. D.Lgs. n. 286/1998

L'attesa dell'importante intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in ordine al contrasto di giurisprudenza relativo all'interpretazione e applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 31 del T.U. D.Lgs. n.286/1998 non può fare dimenticare che il Tribunale per i minorenni – nello spirito e negli obiettivi della giurisdizione minorile - decide sempre per il caso concreto, dopo una rigorosa istruttoria sul singolo ricorso, non per categorie di stranieri o per principi astratti dalla concreta situazione del singolo minore.

Lo spirito della giurisdizione minorile richiede che l'individuazione dei "gravi motivi", che costituiscono il presupposto dell'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza del familiare irregolare, non venga sterilizzata da un'interpretazione restrittiva che svuoterebbe completamente l'art. 31 del suo reale significato di norma a protezione dell'infanzia, con l'introduzione di inedite (per la nostra materia) categorie espresse in termini di "eccezionalità", "emergenza", "transitorietà".

Ciò che i principi tutelano ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di New York è il migliore interesse del minore nella globalità del suo sviluppo psicofisico, quindi non limitato esclusivamente alla sua salute fisica o ad altre contingenti emergenze in alcun modo normate.

La vasta giurisprudenza dei Tribunali per i minorenni, infatti, mette in luce ormai da parecchi anni come vi siano situazioni tendenzialmente stabili, per nulla transitorie o eccezionali, nelle quali i "gravi motivi" sussistono perché in ogni caso il bambino non potrebbe lasciare la realtà sociale e familiare in cui vive senza subire un gravissimo trauma.

Basti pensare ai figli di genitori inseriti in programmi di protezione sociale o di sostegno alla genitorialità (ad esempio donne che hanno abbandonato la prostituzione a seguito di progetti di recupero); a nuclei che dopo molti anni e fatiche hanno raggiunto il traguardo dell'integrazione (completato, ad esempio, per uno dei genitori o coniugi); o ai minori nati in Italia, qui cresciuti da molti anni e che nulla sanno dei Paesi di origine dei loro familiari.



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Del resto, se il diritto all'unità familiare del minore dovesse realizzarsi o attraverso il regolare ingresso per ricongiungimento del familiare, o attraverso l'espulsione anche del minore col genitore irregolare, rimarrebbe senza soluzione proprio uno dei casi più comuni – se non il più comune - di applicazione dell'autorizzazione ex art. 31.3, cioè quello nel quale il minore convive con entrambi i genitori in Italia, uno solo dei quali è irregolare mentre l'altro avrebbe i requisiti richiesti per il ricongiungimento.

Infatti l'ipotesi di allontanamento del coniuge irregolare sino all'esito favorevole della procedura di ricongiungimento richiederebbe (come l'esperienza insegna) un tempo calcolabile in anni e non in mesi (con l'evidente grave danno legato alla perdita del genitore per un periodo così lungo).

Ugualmente astratta appare una "realizzazione dell'unità familiare" attraverso l'espulsione di uno dei due genitori, poiché l'ipotizzare il "diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione" non tiene conto dell'evidenza statistica, che vede nella maggior parte dei casi l'altro genitore regolare rimanere in Italia. Sicché rimarrebbe comunque eluso l'interesse del minore a "rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori", protetto come interesse distinto da quello dei genitori.

Si osserva, infine, che allorché i "gravi motivi" sussistono, riproporre un bilanciamento ulteriore fra interesse del minore e tutela delle frontiere significa svuotare il bilanciamento già incluso nella valutazione dei "gravi motivi". La prevalenza del diritto all'unità familiare (e dell'interesse del minore ad essa) è già stata dichiarata e riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 376/2000 nella quale si afferma "l'esigenza di assicurare una speciale protezione alla famiglia in generale, ed ai figli minori in particolare, che hanno il diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità; una protezione che non può non ritenersi estesa anche agli stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato perché ... il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri".



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

In linea di puro fatto, poi, temere che l'autorizzazione ex art. 31.3 possa diventare uno strumento che altera il sistema degli ingressi non tiene conto dei numeri reali. Nell'arco di dieci anni le autorizzazioni decise dai Tribunali per i minorenni si contano in poche migliaia (forse qualche decina in tutto il territorio nazionale) dunque con un'incidenza pressoché irrilevante a fronte di un aumento della popolazione straniera in dodici anni di circa 4 milioni di individui.

Sotto questo aspetto, è significativo e disorienta il ricorso alla medesima motivazione da parte delle due sentenze n. 5856 e 5857/2010, emesse per due casi decisi in modo opposto dal Tribunale di primo grado. Ricostruendo le vicende di merito, nel caso della sentenza n. 5856 anche il Tribunale aveva rigettato la richiesta ex art 31.3, dopo una valutazione specifica sulla relazione tra padre e minori (in motivazione si evidenzia che "il padre ... non si è rivelato una presenza costante accanto ai figli"). Nella vicenda di cui si occupa la sentenza n. 5857 il Tribunale aveva invece rilasciato l'autorizzazione, nella situazione, assai frequente, di 2 minori nati e cresciuti in Italia, che frequentavano le scuole, con genitori entrambi incensurati: la madre aveva un regolare permesso di soggiorno, un lavoro ed una casa regolarmente affittata e, se il padre avesse ottenuto il permesso di soggiorno ex art 31.3 avrebbero potuto accedere alla coesione in tempi ragionevoli senza procedere a espulsioni del genitore e a dannosi allontanamenti. La "motivazione unica" delle due sentenze implica un approccio che trascura le peculiarità del caso specifico, perdendo attenzione alla realtà concreta delle persone.

Roma, il 3 luglio 2010

Il Segretario generale

Joseph Moyersoem

Il Presidente

Laura Laera